

**DELIBERA N. 141/19/CONS**

**ORDINE AI MEZZI DI COMUNICAZIONE DI MASSA A NON DIFFONDERE  
I RISULTATI DEI SONDAGGI POLITICO ELETTORALI NEL RISPETTO  
DEL DIVIETO DISPOSTO DALL'ART. 8 DELLA LEGGE N. 28  
DEL 22 FEBBRAIO 2000**

**DELIBERA**

NELLA riunione della Consiglio dell'8 maggio 2019;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante “*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica*”;

VISTA la delibera n. 256/10/CSP, del 9 dicembre 2010, recante “*Regolamento in materia di pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa*”;

VISTA la Direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi) come modificata dalla Direttiva (UE) 2018/1808 pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* dell’Unione europea del 28 novembre 2018;

VISTO il *Testo unico* dei doveri del giornalista, approvato dal Consiglio nazionale dell’ordine dei giornalisti nella riunione del 27 gennaio 2016 e, in particolare, l’art. 10;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS del 16 ottobre 2015;

RILEVATO che con decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 71 del 25 marzo 2019, è stata definita l’assegnazione del numero dei seggi alle circoscrizioni per l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia;

VISTA la delibera n. 94/19/CONS, del 28 marzo 2019, recante “*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai*

*mezzi di informazione relative alla campagna per l'elezione dei membri del parlamento europeo spettanti all'Italia fissata per il giorno 26 maggio 2019”*

CONSIDERATO che l'art. 8, comma 1, della legge n. 28 del 2000, dispone che *“Nei quindici giorni precedenti la data delle votazioni è vietato rendere pubblici o, comunque, diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi sono stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto”*;

CONSIDERATO che l'art. 7, comma 1, del regolamento allegato alla delibera n. 256/10/CSP dispone che *“Nei quindici giorni precedenti la data delle votazioni e fino alla chiusura delle operazioni di voto è vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati, anche parziali, di sondaggi sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi sono stati realizzati in un periodo antecedente a quello del divieto”*;

CONSIDERATO in particolare, che a norma dell'art. 25 della delibera n. 94/19/CONS *“Nel periodo disciplinato dalla presente delibera, fermo restando quanto previsto dagli artt. 8 e 10 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, ai sondaggi politici ed elettorali si applica il Regolamento in materia di pubblicazione e diffusione di sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa di cui alla delibera n. 256/10/CSP del 9 dicembre 2010. In particolare, nei quindici giorni precedenti la data del voto, secondo quanto previsto dall'art. 8, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, è vietato rendere pubblici o, comunque, diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori. Tale divieto si estende anche alle manifestazioni di opinione o a quelle rilevazioni che, per le modalità di realizzazione e diffusione, possono comunque influenzare l'elettorato ...”*;

CONSIDERATO quanto segue:

- lo scopo della disciplina in materia di diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa risponde a specifiche esigenze di correttezza e completezza dell'informazione, con particolare riferimento al periodo della campagna elettorale;
- la *ratio* del divieto sancito dall'art. 8 della legge n. 28 del 2000 risiede nell'esigenza di evitare ogni influenza sul cd. elettorato fluttuante vale a dire quell'elettorato che, non avendo ancora maturato una decisione ai fini del voto, potrebbe essere indebitamente influenzato dalle rilevazioni di voto;
- in vista dell'approssimarsi della data del voto, appare dunque necessario garantire in modo rigoroso il rispetto del divieto sancito dalla legge al fine di tutelare l'elettorato attraverso una informazione completa ed imparziale, scevra da condizionamenti per tutelare il diritto costituzionale del libero esercizio del voto;
- l'esigenza di garantire la libera formazione del consenso dell'elettore secondo le intenzioni del legislatore comporta che siano soggetti al rispetto del divieto sancito dall'art. 8 tutti i mezzi di informazione recanti comunicazioni dirette agli elettori. È proprio tale circostanza che rende questi soggetti necessariamente soggetti al rispetto dei principi sanciti a tutela del pluralismo in quanto fondati su diritti fondamentali del cittadino costituzionalmente garantiti;

RILEVATA pertanto l'esigenza di adottare un provvedimento che, muovendo dalla natura prescrittiva del divieto sancito, abbia una valenza conformativa per tutti i soggetti obbligati in quanto sottoposti al divieto;

RITENUTO di rivolgere un ordine di immediato rispetto del divieto di diffusione e pubblicazione dei sondaggi nei quindici giorni antecedenti al voto;

RITENUTO alla luce del quadro legislativo richiamato in premessa e dell'evoluzione tecnologica intervenuta dal 2010 - che ha inciso sulla ampiezza della nozione di mezzi di diffusione di informazione - di rivolgere il presente ordine non solo a tutti i mezzi di comunicazione di massa come definiti nella delibera n. 256/10/CSP, ma – tenuto conto del disposto dell'articolo 1 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 – a tutti i mezzi di informazione, ivi compresi i siti *web*, le piattaforme di condivisione di video e i *social network* in ragione della attività che gli stessi svolgono nei confronti degli elettori al fine di evitare ogni elusione dell'applicazione del dettato normativo e, in ultima istanza, della tutela assicurata all'elettore;

RILEVATO che ogni violazione del divieto sancito, integrando inottemperanza al presente ordine, rileva ai fini dell'applicazione dell'art. 1, comma 31, della legge n. 249/97;

CONSIDERATO che l'Autorità verificherà l'osservanza del presente ordine attraverso un monitoraggio costante. In caso di inosservanza dell'ordine, troveranno applicazione le sanzioni previste dall'art. 1, comma 31, della legge n. 249/97;

UDITA la relazione del Presidente;

### **ORDINA**

a tutti i mezzi di comunicazione di massa, siti *web*, piattaforme di condivisione di video e *social network* e ogni altro mezzo di informazione di astenersi dal pubblicare o comunque diffondere i risultati di sondaggi politico elettorali nei quindici giorni antecedenti al voto.

In caso di inottemperanza al presente ordine trova applicazione quanto previsto dall'art. 1, comma 31, della legge n. 249/97.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tar del Lazio entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione.

Il presente ordine è pubblicato sul sito *web* dell'Autorità e la pubblicazione vale come notifica ai destinatari stante l'elevato ed indeterminato numero dei medesimi.

Napoli, 8 maggio 2019

**IL PRESIDENTE**  
Angelo Marcello Cardani

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Riccardo Capecchi